



Conflitto di interesse e politiche di trasparenza.

Indicazioni per le politiche di trasparenza e gestione dei rapporti con la comunità di investitori e le società proponenti, in caso di conflitto di interesse.

Delibera del 08 luglio 2022

Nota introduttiva:

Ener2Crowd è un operatore del mercato delle tecnologie finanziarie al servizio della transizione energetica e sostenibile. Nella sua funzione di gestore della piattaforma di lending crowdfunding, ovvero costruzione di un'offerta qualificata per gli scopi dichiarati, e comunicazione alla comunità di investitori, deve assumere un ruolo di massima terzietà e trasparenza rispetto alle singole opportunità di raccolta identificate.

A tale scopo, sin dalla sua nascita, si è dotata di un modello di scoring oggettivo, in grado di assegnare ad ogni progetto, sulla base di un'analisi del merito creditizio, tecnico-economica dell'iniziativa, e qualitativa del proponente, un adeguato rendimento, ovvero una omogenea qualificazione del rischio. Tale procedura, e risultato, è nota come "EnerSCORE", e rappresenta un indicatore sintetico ed immediato del valore (rapporto rischio/rendimento) del progetto. A contribuire alla produzione dell'EnerSCORE vi è il fondamentale ruolo di un soggetto esterno (terzo) che esegue, attraverso propri sistemi e metodologie, un'analisi del merito creditizio, contribuendo in modo fondamentale all'oggettività del risultato.

Il tasso di rendimento associato ad uno stesso EnerSCORE può subire delle variazioni in base a dei parametri specifici o di contesto quali:

- Volontà o esigenze specifiche del proponente legate agli scopi del progetto;
- Rischio Paese (Andamento mensile RendStato);
- Andamento inflazione.

Per aumentare la trasparenza, Ener2Crowd mette inoltre a disposizione degli investitori tutta una serie di informazioni e documenti obbligatoriamente richiesti alla società proponente, rappresentando così in maniera esaustiva la dimensione societaria, reputazionale e tecnica del progetto, nonché gli impatti ambientali generati, i quali contribuiranno alla composizione dell'ISI (indicatore di Intensità Sostenibile di Investimento) della piattaforma e del singolo portafoglio.

La storia professionale dei fondatori di Ener2Crowd, le relazioni preesistenti e quelle che possono svilupparsi con aziende proponenti, o potenziali tali, e/o altri operatori del settore degli investimenti, potrebbero però rappresentare un elemento di possibile "conflitto di interesse", mettendo a rischio la reputazione del marchio, il buon operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché danneggiare la comunità o altre società che volessero accedere al servizio.

Per questo motivo, il Comitato Etico è stato chiamato a pronunciarsi ed a fornire al CdA di Ener2Crowd suggerimenti e indicazioni su pratiche da porre in atto in casi in cui possa emergere un profilo di "conflitto di interesse".

Autori del documento:

Nota introduttiva a cura di Giorgio Mottironi, CSD & Co-Founder di Ener2Crowd. Membro del comitato etico di Ener2crowd.

Relazione e delibera a cura dei membri del comitato etico di Ener2Crowd, Paolo Macina, Maria Seira Ozino, Elena Fregolent, John Benamati, Antonio Domenico Ialleggio, Giorgio Mottironi.

Relazione e delibera del Comitato Etico.

POLITICHE DI TRASPARENZA IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Detto che giuridicamente (REGOLAMENTO (UE) 2020/1503 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937), nel caso di piattaforma di investimento digitale e/o crowdfunding e/o crowd-investing, una situazione di conflitto di interesse è tale e si manifesta quando il soggetto coinvolto è socio e detiene più del 20% delle quote, possiamo affermare che:

Un conflitto di interesse si manifesta quando, indebitamente, qualcuno trae benefici anche personali, a scapito di qualcun altro, potendo sfruttare una propria rendita o favore di posizione (accesso ad informazioni e/o iniziative favorite dal proprio ruolo).

In caso di sospetto o potenziale "conflitto di interesse", il Comitato Etico di Ener2Crowd suggerisce, attraverso la pubblicazione di uno specifico documento nella sezione "DOCUMENTI", di:

- rendere note eventuali relazioni professionali o personali con l'azienda proponente, o i soggetti coinvolti nell'operazione;
- inserire una nota che descriva come è stata definita la struttura del finanziamento (tasso di interesse, importi, durate);
- indicare chi si è occupato dello sviluppo dell'iniziativa;
- introdurre una tabella comparativa con altri casi;
- descrivere quali accorgimenti siano stati presi per evitare la manipolazione di dati e scelte.

Il documento dovrà essere redatto dal soggetto interessato e approvato dal CdA di Ener2Crowd (firma in calce di entrambi).

In questo modo chi investirà avrà l'opportunità di farlo sulla base di una scelta informata, potendo responsabilmente decidere che quel "conflitto di interesse" non influisce sulla valutazione personale e oggettiva del progetto.

Addendum dal Regolamento (UE) 2020/1503

20.10.2020 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/17 IT

Articolo 8 Conflitti di interesse

1. I fornitori di servizi di crowdfunding non partecipano ad alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma di crowdfunding.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano come titolari di progetti in relazione ai servizi di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding nessuno dei seguenti:
 - a) i partecipanti al capitale che detengono il 20 %, o più, del capitale azionario o dei diritti di voto;
 - b) i loro dirigenti o dipendenti;
 - c) qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a tali azionisti, dirigenti o dipendenti da un legame di controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.
- I fornitori di servizi di crowdfunding che accettano quali investitori nei progetti di crowdfunding offerti sulla loro piattaforma di crowdfunding una delle persone di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma devono comunicare integralmente sul loro sito web il fatto che accettano tali persone come investitori, comprese le informazioni sui progetti specifici di crowdfunding in cui si è investito, e provvedono a che tali investimenti siano effettuati alle stesse condizioni di quelli di altri investitori e che tali persone non godano di trattamenti preferenziali o di accesso privilegiato alle informazioni.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse.
4. I fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro partecipanti al capitale, dirigenti o dipendenti, o qualsiasi persona fisica o giuridica collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall'altro, o tra un cliente e l'altro.
5. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuarli. Tale comunicazione è effettuata sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5:
 - a) sono fornite su un supporto durevole;
 - b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse.
7. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
 - a) i requisiti per il mantenimento o l'applicazione delle norme interne di cui al paragrafo 3;
 - b) le misure di cui al paragrafo 4;
 - c) le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi di crowdfunding prestati dal fornitore di servizi di crowdfunding.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 novembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.